

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

**SECONDA MODIFICA
AL PIANO E ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO
PREVENTIVO DI EVIVA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE**

Società ricorrente:

EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

C.F. e P.I. 03338650173

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

R.G. 47/2020 – PRESIDENTE RELATORE DOTT.SSA ALIDA PALUCHOWSKI

COMMISSARI GIUDIZIALI: DOTT. CARLO PAGLIUGHI, AVV. CARLO RAVARINI,

DOTT. CLAUDIO BOLLEA

EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - con sede legale Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 30 (C.F. e P.I. 03338650173), nella persona dei membri del comitato dei liquidatori dott. Igor Jurevich Molibog e dott. Nicola Cinelli, con l'avv. Daniele Portinaro

* * *

SECONDA MODIFICA AL PIANO E ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO

PREVENTIVO EX ARTT. 160 E SS. L.F. DELLA SOCIETÀ

1. PREMESSA

Con ricorso depositato in data 30 giugno 2020, la società Eviva S.p.a. in liquidazione (qui di seguito per brevità anche solo “**Eviva**” o la “**Società**” o la “**Ricorrente**”) ha richiesto al Tribunale adito di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo previa concessione del termine *ex art.* 161 sesto comma L.F., per la presentazione della definitiva proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo della norma in parola.

Con decreto reso in data 2 luglio 2020, il Tribunale di Milano ha concesso alla Società termine fino al 28 ottobre 2020 (successivamente prorogato dapprima al 27 dicembre 2020 ed ancora al 27 marzo 2021) per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Nel rispetto del termine assegnatole, con ricorso depositato in data 26 marzo 2021, Eviva ha depositato dinanzi al Tribunale di Milano il piano e la proposta di concordato preventivo, allegando la documentazione indicata dall'art. 161, commi secondo e terzo, L.F.

A seguito della richiesta da parte del Tribunale di Milano di chiarimenti ed integrazioni ritualmente depositati dalla Società, con decreto emesso in data 24 giugno 2021 il Tribunale di Milano ha aperto la procedura di concordato preventivo di Eviva, nominando Commissari Giudiziali il dott. Carlo Pagliughi, la dott.ssa Daniela Bergantino (successivamente sostituita dal dott. Carlo Bollea per ragioni di incompatibilità) e l'avv. Luigi Carlo Ravarini e ha fissato l'adunanza dei creditori per il giorno 9 novembre 2021, successivamente rinviata, dapprima al 22 febbraio 2022 ed ancora al 22 marzo 2022.

In data 27 agosto 2021, a seguito della sottoscrizione nel precedente mese di giugno 2021 di un accordo di riservatezza finalizzato alla presentazione di un'offerta di assunzione degli attivi e dei passivi di Eviva, Davidson Kempner European Partners, LLP (di seguito anche solo "**DKEP**") ha trasmesso alla Società, anche nell'interesse di una costituenda società a responsabilità limitata interamente controllata da Burlington Loan Management DAC, offerta irrevocabile di assunzione degli attivi e dei passivi di Eviva S.p.A. con validità sino al 6 settembre 2021

In data 1° settembre 2021, in occasione della riunione del Collegio dei Liquidatori, Eviva ha deliberato di accettare la proposta formulata da DKEP.

Con la predetta offerta DKEP ha proposto un'operazione in grado di soddisfare i creditori concordatari in modo certo e con tempistiche più celeri rispetto al piano di concordato in atti, con ciò superando le criticità evidenziate dal Tribunale di Milano e riportate nel decreto di apertura della procedura di concordato

preventivo.

Con riguardo alla struttura dell'operazione, DKEP ha previsto, in sintesi, l'assunzione di tutti gli atti e passivi di Eviva così come descritti nel piano di concordato del 27 marzo 2021 e successive integrazioni, con conseguente onere in capo ad Eviva di depositare entro il termine del 30 ottobre 2021 – termine successivamente differito dapprima al 15 novembre 2021 e, successivamente, al 25 novembre 2021 - un nuovo piano di concordato modificativo di quello in atti in conformità all'offerta medesima corredato di una attestazione aggiornata.

*

2. LE LINEE PRINCIPALI DELLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 160 COMMA 1, LETT. B) DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO

Sulla scorta dell'offerta così come descritta nel paragrafo che precede, in data 26 novembre 2021 Bernini SPV S.r.l. con sede in Milano (MI), Corso Vercelli, 40 iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA n. 2625026, C.F. e P.I.V.A. 11788990965, in persona di Andrea Maralla, in qualità di amministratore unico (qui di seguito anche o l'“**Assuntore**” o “**Bernini**”), ha trasmesso ad Eviva la proposta di assunzione ai sensi dell'art. 160 comma primo lett. b) dichiarando di essere un veicolo detenuto al 100% da Burlington (qui di seguito anche solo “**Burlington**”), società di investimento a responsabilità limitata di diritto irlandese gestita da DKCM, e di avere quale oggetto sociale la realizzazione direttamente o, come in questo caso, per il tramite di veicoli societari controllati integralmente, operazioni di concordato in veste di terzo assuntore.

Ai fini della redazione della proposta di assunzione, l'Assuntore ha utilizzato la situazione patrimoniale di riferimento meglio descritta nel piano e della proposta depositati in data 26 novembre 2021¹.

A fronte del trasferimento della titolarità del totale degli attivi da assegnare all'Assuntore e dell'impegno a trasferire la totalità degli attivi sopravvenuti, l'Assuntore, ai sensi dell'art. 160, comma 1, lett. b) L.F., si è obbligato al pagamento del passivo concordatario, nei seguenti termini.

In particolare, l'intervento dell'Assuntore è stato esplicitamente limitato all'importo massimo di Euro 43.544.000,00 (di seguito l'“**Apporto Massimo**”), al quale, ai fini del soddisfacimento dei creditori, è stato sommato l'importo della disponibilità liquida rettificata di Eviva esistente al 30 giugno 2021 (di seguito “**Disponibilità Libera Rettificata**”), al netto di quanto eventualmente sia stato compensato e/o rimborsato e/o sia stato corrisposto ai creditori prededucibili nel corso del periodo intercorrente tra il 30 giugno 2021 e la data di omologa definitiva secondo una logica *pro rata temporis*.

A garanzia dell'impegno assunto, in data 15 dicembre 2021² l'Assuntore ha provveduto a consegnare ai Commissari Giudiziali garanzia bancaria a prima richiesta emessa da Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. - che costituiva l'unico evento cui era sospensivamente condizionata l'attestazione - priva del beneficio di preventiva

¹ Eviva S.p.A. ha predisposto una situazione patrimoniale, economica e finanziaria (di seguito “**Situazione di Riferimento**” o “**Situazione**”) che recepisce le variazioni intervenute in data successiva al deposito del ricorso *ex art.* 160 L.F. e sino al 30 giugno 2021, data della situazione patrimoniale alla base dell'offerta di DKEP.

² A seguito della richiesta di alcune modifiche alla predetta garanzia a fronte del riscontro di alcuni refusi sia da parte dei Commissari Giudiziali che dell'attestatore del piano, dott. Giampiero Gugliotta, in data 31 dicembre 2021 l'assuntore ha trasmesso un'integrazione all'offerta di assunzione ed il successivo 4 gennaio 2022 un *addendum*/modifica alla garanzia, dando evidenza dei punti da intendersi ad integrale modifica e sostituzione dell'originaria garanzia al fine di superare le criticità sollevate in ordine al contenuto della fideiussione medesima.

escussione, dell'importo complessivo massimo di Euro 43.544.000,00 (la “**Garanzia Bancaria**”) pari all'onere concordatario netto.

*

3. LA PROPOSTA DEPOSITATA IN DATA 26 NOVEMBRE 2021

Sulla scorta della proposta di assunzione che ha previsto il trasferimento di tutti gli attivi all'assuntore Bernini contestualmente alla definitività del decreto di omologazione, Eviva ha formulato ai creditori la seguente nuova proposta di soddisfacimento delle obbligazioni concordatarie e precisamente:

- a) delle spese di giustizia;
- b) dei costi prededucibili, funzionali alla predisposizione del piano, della proposta e della domanda;
- c) dei debiti sorti anteriormente alla presentazione del ricorso contenente la domanda *ex* art. 161, sesto comma, L.F., con pagamento integrale dei creditori privilegiati, e con una percentuale di stralcio prevista per i creditori chirografari;
- d) dei costi prededucibili sorti a partire dalla data di presentazione del ricorso per effetto della continuazione delle attività di liquidazione dell'impresa;

con la seguente tempistica.

A. Pagamento integrale delle spese di giustizia e specificamente:

- del compenso spettante ai Commissari Giudiziali, stimato in euro 3.153.423,00, come segue:
 - i. Euro 63.075, già pagati, successivamente al 30 giugno 2021, quale compenso del pre-Commissario Giudiziale;
 - ii. Euro 1.545.174 (o diversa misura che sarà stabilita dal Tribunale) entro 30 giorni dall'omologa;

iii. Euro 1.545.174 (o diversa misura che sarà stabilita dal Tribunale) alla chiusura della procedura.

B. Pagamento integrale delle spese prededucibili come segue:

- compenso spettante all'attestatore secondo le scadenze contrattuali previste;
- compenso spettante all'*Advisor* legale secondo le scadenze contrattuali previste;
- compenso spettante all'*Advisor* commercialista secondo le scadenze contrattuali previste.

B. Pagamento integrale dei crediti prededucibili sorti in ragione dell'esecuzione del Piano, successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, sempre sulla base degli ordinari termini commerciali di pagamento previsti.

C. Pagamento integrale entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1), n. 2), n. 3) e n. 5) c.c.

D. Pagamento integrale entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta dei crediti muniti di privilegio generale ex artt. 2753 c.c.

E. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei creditori concorsuali con privilegio ai sensi dell'art. 2764 c.c., nei limiti del valore dei beni mobili di proprietà della Società, con degrado al chirografo degli importi relativi a canoni di locazione che eccedono il valore dei beni.

F. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti concordatari muniti di privilegio ex art. 2752, comma 1, c.c. vantati a titolo di "ritenute d'acconto Irpef", "Ires", "Irap".

- G. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti concordatari, muniti di privilegio *ex art. 2752*, comma 3, c.c., nonché delle sanzioni e degli interessi relativi ai crediti medesimi ed ai crediti muniti di privilegio *ex art. 2752 co. 1 c.c.* di cui al punto precedente;
- H. L'inserimento in apposita classe ("Classe 1") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei creditori chirografari diversi da quelli inseriti nelle altre classi, i quali sono titolari di interessi economici omogenei, ma differenziati rispetto a quelli degli altri creditori chirografari inseriti nella Classe 2 e nella Classe 3, nella percentuale del 21,76%;
- I. L'inserimento in apposita classe ("Classe 2") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari assoggettabili ad azione revocatoria nella percentuale del 21,39%;
- J. L'inserimento in apposita classe ("Classe 3") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari garantiti nella percentuale del 21,01 %.

*

4. I FATTI OCCORSI A SEGUITO DEL DEPOSITO DEL PIANO E DELLA PROPOSTA CON ASSUNTORE

A seguito del deposito del piano e della proposta in data 26 novembre 2021, con nota informativa depositata nel fascicolo della procedura in data 6 dicembre 2021 e comunicata via mail ad Eviva in data 20 dicembre 2021, i Commissari Giudiziali hanno svolto alcune osservazioni preliminari con riguardo alla modifica del piano

e della proposta in parola richiedendo ad Eviva un riscontro scritto riguardo alle considerazioni sollevate dagli organi della procedura.

Con la predetta nota, considerata l'intervenuta modifica del piano e della proposta originari, i Commissari Giudiziali hanno, altresì, richiesto un differimento dell'adunanza dei creditori che è stato concesso nella misura di trenta giorni e così fino al 22 marzo 2022.

Pertanto, in data 19 gennaio 2021 Eviva ha depositato una nota informativa in ordine alle osservazioni svolte dai commissari alla modifica al piano e alla proposta depositata in data 26 novembre 2021 fornendo agli organi della procedura tutti i chiarimenti richiesti³.

In data 4 febbraio 2022 i Commissari Giudiziali hanno depositato la relazione *ex* art. 172 L.F. confermando la fattibilità del piano e formulando le proprie considerazioni riguardo al piano ed alla proposta di concordato preventivo di Eviva prendendo posizione sul raffronto con l'alternativa liquidatoria e fornendo ai creditori tutti gli elementi utili per l'espressione di un voto consapevole.

*

³ In particolare, tra le altre, è stata posta l'attenzione sulla fattibilità del piano e della proposta ritenuta, così come modificata ed integrata, maggiormente conveniente rispetto al piano ed alla proposta originari e, comunque, per come strutturata, idonea a soddisfare i creditori chirografari nelle misure indicate (tutte superiori al 20%). Proprio sotto questo profilo è stato espressamente evidenziato che la nuova struttura dell'offerta e del piano come conseguentemente integrato, in particolare la certezza di realizzo dei valori di attivo garantiti ai creditori mediante l'intervento dell'assuntore, soddisfino appieno l'indicazione dell'*utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile* richiesta dal comma 2, lett. e) dell'art. 161 L.F. e, così facendo, fossero (e siano) atte ad assicurare ai creditori, a termini di legge, una percentuale di soddisfacimento del ceto chirografario almeno pari al 20%. In detta sede infine pur ritenendo che Eviva avesse già indicato nel piano e nella proposta così come modificati in data 26 novembre 2021 l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che si obbliga ad assicurare a ciascun creditore ai sensi della lettera e) dell'art. 161 L.F., è stato ribadito - ad ulteriore conferma della concreta fattibilità del piano in atti, l'obbligo ad assicurare ai creditori, tenuto conto della corretta quantificazione delle poste passive e dell'appostazione di fondi stimati prudenzialmente a fronte di un attivo certo - il pagamento così come previsto nel piano e nella proposta in atti.

5. LA MODIFICA DELL'OFFERTA DI ASSUNZIONE E LA CONSEGUENTE MODIFICA DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DEL 26 NOVEMBRE 2021

In data 4 marzo 2022 Bernini ha inviato ad Eviva una modifica migliorativa della proposta di assunzione che, ferme le altre condizioni, si sostanzia in un incremento dell'Apporto Massimo dell'importo di Euro 451.000,00⁴ da destinarsi integralmente ai creditori chirografari della Classe 2, così da elevare dal 21,39% al 21,70% la percentuale massima di pagamento dei crediti inclusi nella predetta Classe.

Con la predetta modifica l'Assuntore, in considerazione del fatto che il credito di Enel Distribuzione S.p.A. ("ED") sia stato quantificato nel piano e nella proposta depositati in data 26 novembre 2021 in misura esattamente pari a quella precisata dalla creditrice (Euro 141.608.640,00), ha manifestato altresì l'intenzione di rinunciare, in caso di omologazione definitiva del concordato preventivo ai contenziosi riuniti (R.G. n. 78686/2017 e R.G. n. 12292/2018) avanti il Tribunale di Roma dott. Giuseppe Russo.

In conseguenza del maggior Apporto Massimo, l'Assuntore si è infine impegnato ad incrementare dell'importo di Euro 451.000,00 la garanzia rilasciata da Banca Intesa San Paolo S.p.A., consegnando ai Commissari Giudiziali un apposito *addendum* della garanzia medesima entro la data di svolgimento dell'adunanza.

Restano salvi tutti gli obblighi già assunti con l'offerta del 26 novembre 2021 ai quali ci si richiama integralmente.

*

6. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELLA MODIFICA DELLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE

⁴ L'apporto concordatario massimo aumenta, complessivamente sino all'importo di euro 43.995.000,00, a fronte del precedente importo di euro 43.544.000,00.

A fronte della modifica della proposta di assunzione nei termini sopra esposti, Eviva intende formulare ai creditori la seguente nuova proposta di soddisfacimento delle obbligazioni concordatarie e precisamente:

- a) delle spese di giustizia;
- b) dei costi prededucibili, funzionali alla predisposizione del piano, della proposta e della domanda;
- c) dei debiti sorti anteriormente alla presentazione del ricorso contenente la domanda ex art. 161, sesto comma, L.F., con pagamento integrale dei creditori privilegiati, e con una percentuale di stralcio prevista per i creditori chirografari;
- d) dei costi prededucibili sorti a partire dalla data di presentazione del ricorso per effetto della continuazione delle attività di liquidazione dell'impresa;

con la seguente tempistica.

- A. Pagamento integrale delle spese di giustizia e specificamente:
 - del compenso spettante ai Commissari Giudiziali, stimato in euro 3.153.423,00, come segue:
 - i. Euro 63.075, già pagati, successivamente al 30 giugno 2021, quale compenso del pre-Commissario Giudiziale;
 - ii. Euro 1.545.174 (o diversa misura che sarà stabilita dal Tribunale) entro 30 giorni dall'omologa;
 - iii. Euro 1.545.174 (o diversa misura che sarà stabilita dal Tribunale) alla chiusura della procedura.
- B. Pagamento integrale delle spese prededucibili come segue:
 - compenso spettante all'attestatore secondo le scadenze contrattuali previste;

- compenso spettante all'Advisor legale secondo le scadenze contrattuali previste;
- compenso spettante all'Advisor commercialista secondo le scadenze contrattuali previste.

C. Pagamento integrale dei crediti prededucibili sorti in ragione dell'esecuzione del Piano, successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, sempre sulla base degli ordinari termini commerciali di pagamento previsti.

D. Pagamento integrale entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1), n. 2), n. 3) e n. 5) c.c.

E. Pagamento integrale entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta dei crediti muniti di privilegio generale ex artt. 2753 c.c.

F. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei creditori concorsuali con privilegio ai sensi dell'art. 2764 c.c., nei limiti del valore dei beni mobili di proprietà della Società, con degrado al chirografo degli importi relativi a canoni di locazione che eccedono il valore dei beni.

G. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti concordatari muniti di privilegio ex art. 2752, comma 1, c.c. vantati a titolo di "ritenute d'acconto Irpef", "Ires", "Irap".

H. Pagamento integrale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti concordatari, muniti di privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c., nonché delle sanzioni e degli

interessi relativi ai crediti medesimi ed ai crediti muniti di privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c. di cui al punto precedente;

I. L'inserimento in apposita classe ("Classe 1") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei creditori chirografari diversi da quelli inseriti nelle altre classi, i quali sono titolari di interessi economici omogenei, ma differenziati rispetto a quelli degli altri creditori chirografari inseriti nella Classe 2 e nella Classe 3, nella percentuale del 21,76%;

J. L'inserimento in apposita classe ("Classe 2") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari assoggettabili ad azione revocatoria nella percentuale del 21,70%;

L. L'inserimento in apposita classe ("Classe 3") e il pagamento parziale, entro 120 giorni dalla definitività dell'omologazione della proposta, dei crediti chirografari garantiti nella percentuale del 21,01 %.

Tutto ciò premesso, riteniamo utile sintetizzare, nel quadro sinottico che segue, gli importi descritti nella situazione che precede, e specificamente utilizzati nell'attuazione del piano.

	Importo al 30/06/2020	Modifiche intervenute	Importo aggiornato al 30/06/21	
Attivo disponibile				
Cassa e disponibilità liquide	100.854.525,97	2.169.609,93	103.024.135,90	
Crediti commerciali	27.783.627,72	- 22.761.849,10	5.021.778,62	
Altri crediti a ttività a breve termine	22.078.581,83	- 22.078.581,83		
Immobilizzazioni materiali	164.600,00	- 164.600,00		
Immobilizzazioni finanziarie	8.142.786,49	- 8.142.786,49		
Apporto assuntore	-	43.994.921,67	43.994.921,67	
Totale attivo disponibile				152.040.836,19
Prededuzione				
Professionisti per assistenza CP	1.713.200,00	- 951.540,00	761.660,00	
Compenso CG e LG	3.153.423,30	-	3.153.423,30	
Oneri di liquidazione	17.859.209,79	- 5.141.510,16	12.717.699,63	
Fondo success fee liquidatori	1.270.000,00	-	1.270.000,00	
Oneri Geogastock	902.440,00	- 205.438,43	697.001,57	
Oneri ABP	50.000,00	-	50.000,00	
Fondo rischi generico	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
Fondo costituzione/manut. trust	400.000,00	-	400.000,00	
Imposta di registro assunzione	779.552,79	-	779.552,79	
Totale prededuzione				20.829.337,29
Residuo attivo a favore altri creditori				131.211.498,91
Privilegio				
2751 bis n. 1	2.353.041,12	-	2.353.041,12	
2751 bis n. 2	525.909,27	-	525.909,27	
2751 bis n. 3	2.552.060,49	-	2.552.060,49	
2751 bis n. 5	29.691,46	-	29.691,46	
2778 n. 1	106.709,45	-	106.709,45	
2778 n. 18	86.019,45	-	86.019,45	
2778 n. 19	36.073.347,85	-	36.073.347,85	
2778 n. 18 e 19 sanz. e int. su deb. trib.	11.122.455,24	-	11.122.455,24	
Art. 2764 c.c.	20.000,00	-	20.000,00	
Agenzia delle Dogane	83.287,87	-	83.287,87	
Interessi di dilazione	13.274,40	-	13.274,40	
Totale privilegio				52.965.796,60
Residuo attivo a favore chirografari				78.245.702,31
di cui a favore della Classe 1				34.921.756,80
di cui a favore della Classe 2				32.019.044,63
di cui a favore della Classe 3				11.304.900,89
Classe 1 - Creditori chirografari				
Debiti commerciali	72.227.596,44	-	72.227.596,44	
Altri debiti e passività a breve termine	13.746.098,50	-	13.746.098,50	
Debiti finanziari	659.841,32	- 3.437,70	656.403,62	
Fondi	73.856.608,11	-	73.856.608,11	
Totale Classe 1				160.486.706,66
% soddisfacimento Classe 1				21,76%
Classe 2 - Crediti potenzialmente revocabili				
Green Network s.p.a.	352.665,00	-	352.665,00	
E-distribuzione s.p.a.	145.439.503,72	-	145.439.503,72	
Sardinia Bio Energy	477.125,75	-	477.125,75	
Fondo interessi chirografari	1.283.122,04	-	1.283.122,04	
Totale Classe 2				147.552.416,52
% soddisfacimento Classe 2				21,70%
Classe 3 - Creditori garantiti da terzi				
SMK-Sphere LLC (già Rosbank)	40.711.051,02	-	40.711.051,02	
ING Bank N.V.	13.085.650,49	-	13.085.650,49	
Totale Classe 3				53.796.701,51
% sodisfacimento Classe 3				21,01%
Postergati				
Renova	11.065.258,56	-	11.065.258,56	
Totale postergati				11.065.258,56

La predetta modifica alla proposta e al piano di concordato preventivo di Eviva non viene corredata di un'integrazione all'attestazione *ex art.* 161, comma 3, L.F. già depositata in atti, alla quale ci si richiama integralmente quanto agli accertamenti fatti in ordine al passivo ed in merito alla fattibilità della proposta.

Ed infatti, alla luce dei “*principi di attestazione dei piani di risanamento*” approvati con delibera del 16 dicembre 2020 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, ed in particolare dal paragrafo 9.2, rubricato “*modifiche del piano e nuova attestazione*”, risulta necessaria un'integrazione all'attestazione unicamente nell'ipotesi di modifiche “sostanziali” al piano.

Come indicano gli stessi principi, tale ipotesi si verifica quando si realizzano, congiuntamente, a) uno scostamento rispetto al contenuto e alle previsioni di piano tali da incidere sulla realizzabilità dello stesso; b) lo scostamento non risulta assorbito da risparmi; c) occorre modificare le intenzioni strategiche di piano.

Orbene, il piano di Eviva non subisce alcuna modifica “sostanziale” tale da rendere necessaria un'integrazione all'attestazione, non intervenendo alcuna modifica del passivo concordatario ed essendo solo prevista una maggiore percentuale di soddisfacimento per i creditori inseriti nella classe n. 2, a fronte di un maggiore apporto dell'assuntore a sua volta garantito da un *addendum* alla fideiussione rilasciata da Banca Intesa Sanpaolo (che verrà depositata entro la data dell'adunanza dei creditori, il 22 marzo 2022).

Tutto ciò premesso, **EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** *ut supra* rappresentata e difesa

INSTA

che Ill.mo Tribunale di Milano, previa l'adozione di ogni provvedimento ritenuto più opportuno e previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle

classi, Voglia ordinare la convocazione dei creditori alla data già fissata con decreto del 16 luglio 2021 e disporre le modalità di svolgimento dell'adunanza.

Ai sensi del D. Lgs. 80/05 e successive modifiche, si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente indirizzo pec: daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it.

Si produce il documento indicato in narrativa e precisamente:

1) modifica proposta di assunzione Bernini SPV S.r.l.

Milano, 4 marzo 2022

Il Comitato dei Liquidatori

dott. Nicola Cinelli

dott. Igor Jurevich Molibog

Avv. Daniele Portinaro